

IVA

Fattura elettronica: gli adempimenti nei casi di “self billing”

di Luca Caramaschi

Nelle **risposte** che l’Agenzia delle entrate ha fornito nelle **Faq** pubblicate sul proprio sito web (principalmente in data 27 novembre e 21 dicembre 2018), richiamate in occasione dei diversi **forum** organizzati sia dalla stampa specializzata che da alcune associazioni di categoria professionale, si definiscono gli **adempimenti** che occorre seguire nei cosiddetti casi di **“self billing”**, ovvero le situazioni nelle quali è il **cessionario o committente** ad emettere la **fattura elettronica in nome e per conto del cedente o prestatore**.

La prima rilevante **indicazione** fornita dall’Agenzia delle entrate è che in questi casi non si deve assolutamente parlare di **“autofattura”** posto che la fattura così formata rimane sempre e comunque una **fattura attiva** per il **cedente/prestatore** che confluirà a debito nel **registro iva vendite** e una **fattura passiva** che genera iva a credito per il **cessionario/committente**.

Nessuna particolarità, quindi, sotto il profilo degli **obblighi di registrazione** bensì una particolarità nel solo processo di **formazione e trasmissione** dello strumento di certificazione fiscale, appunto la **fattura**.

Le situazioni che l’Agenzia delle entrate commenta nei diversi documenti sopra citati sono le seguenti:

- fatture emesse dalle **cooperative agricole** di conferimento per conto dei loro **soci conferenti**;
- fatture emesse dai tour operator per conto delle **agenzie di viaggi** intermediarie (la cosiddetta **“autofattura provvigioni”** prevista dall'[articolo 74-ter, comma 8, D.P.R. 633/1972](#));
- fatture emesse dagli acquirenti degli **agricoltori in regime di esonero**;
- fatture emesse dai mandanti per conto dei **venditori porta a porta** dotati di partita iva.

Con riferimento a tutti questi casi di **“self billing”**, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate hanno delineato una **procedura comune**, seppur con le singole particolarità dovute al **caso specifico**.

In particolare il **cessionario o committente** dovrà predisporre una **fattura elettronica** (indicando quale tipo documento il **codice “TD1”**) riportando **partita Iva** e altri **dati anagrafici del cedente o prestatore** nell’apposita sezione e i **suoi estremi** nella sezione del **cessionario o committente**, specificando che la **fattura è emessa per conto del cedente o prestatore** (nel campo 1.6 della **fattura elettronica** occorrerà scegliere **“CC”** in quanto emessa dal cessionario/committente).

Come già detto, quindi, nulla cambia in termini di registrazione della fattura, che risulterà “attiva” per il **cedente/prestatore** e “passiva” per il **cessionario/committente**.

Ma l’aspetto certamente più rilevante nei casi di “**self billing**” è quello relativo alle modalità attraverso la quale il cessionario o committente che emette la fattura per conto del cedente o prestatore **la porta a conoscenza di quest’ultimo**.

Sul punto l’Agenzia delle entrate ha precisato che il **Sistema di Interscambio (Sdi)** consegna la fattura all’indirizzo telematico (sia esso PEC oppure codice destinatario) riportato nella fattura stessa.

A seconda quindi dell’indirizzo di riferimento possono verificarsi **due diverse situazioni**:

- se il **cessionario o committente**, che emette la fattura per conto del cedente o prestatore ha **registrato** il proprio **indirizzo telematico** nell’anagrafe dell’Agenzia delle entrate, la fattura verrà di *default* recapitata sempre a quest’ultimo soggetto (stante la prevalenza, in ogni caso, dell’indirizzo registrato in anagrafe tributaria) con la conseguenza che il **cedente o prestatore** non ha modo di sapere che è stata emessa una fattura **per suo conto**; secondo l’Agenzia, quindi, al fine di **informare** il cedente o prestatore, il cessionario o committente dovrà inviargli una **copia di cortesia** a mezzo mail, Pec o altra modalità analogica, nella quale dovrà essere precisato che l’originale della fattura in formato elettronico (l’unica valida) è disponibile nella sua **area riservata sul sito dell’Agenzia**;
- qualora, invece, il cessionario o committente **non abbia registrato** il proprio indirizzo telematico sul sito dell’Agenzia sarà possibile per questi indicare l’**indirizzo telematico** (Pec o **codice destinatario**) del cedente o prestatore di modo che sia per lui visibile la fattura inviata per suo conto dal cessionario o committente; in tale evenienza si riscontra l’anomalia per cui il **documento ricevuto dal cedente o prestatore non è per lui un acquisto** bensì una **fattura di vendita**.

In entrambi i casi, laddove il cedente o prestatore emetta anche fatture direttamente, oltre a quelle in “**self billing**”, sarà opportuno adottare appositi **registri sezionali**, concordando per queste ultime le modalità di **numerazione** da parte del cessionario o committente.

Infine, c’è anche un’ipotesi introdotta con il **D.L. 119/2018** convertito dalla **L. 136/2018**, riferita prevalentemente agli **enti non commerciali di tipo associativo** (ma anche alle società di capitali sportive dilettantistiche) che applicano in regime **forfettario L. 398/1991** e che nell’esercizio precedente hanno conseguito **proventi commerciali** oltre una determinata soglia.

Più precisamente, è il caso del soggetto in **regime 398** che nel 2018 ha superato **65.000 euro** di ricavi: situazione con riferimento alla quale il legislatore ha previsto che la fattura elettronica venga **emessa dal committente “per conto” del soggetto in 398** (quindi, un tipico caso di “**self billing**” come quelli sopra esaminati).

Tuttavia, in considerazione della circostanza che l'emissione della fattura elettronica da parte del committente “per conto” del soggetto in 398 **non è procedura semplice** (che tra l'altro obbliga il soggetto in 398 a “recuperare” questa fattura nell'**area riservata** dell'Agenzia) e attesa l'assenza di qualsivoglia **struttura amministrativa** in capo a questi soggetti spesso di **ridotte dimensioni**, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il **soggetto in 398 può direttamente emettere la fattura elettronica esponendo l'iva nel documento** (non applicando quindi la previsione descritta al punto precedente).

Si potrebbe quindi ritenere che l'ultimo caso descritto, diversamente dagli altri, è un caso di **“self billing” facoltativo**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)